

sopra prescritte, e risultandoli di qualche
contravvenzione, dovranno immediatamente
formarne l'opportuno Verbale, e quello tras-
mettere a Noi per le ulteriori nostre provvidenze
e risultandoli per contro della loro piena
osservanza, dovranno spedirne l'opportuna
dichiarazione, la quale sia sottoscritta da
essi, e dal Sindaco suddetto, che avrà assistito
alla predetta ricognizione; e nel caso, che
alcun Sindaco non sappia scrivere segnata
dal medesimo colla sottoscrizione di due
testimoni, sotto la pena, in caso d'inadempi-
mento a quanto sovra di soldi dieci d'oro
per caduno, all'esecuzione della quale si
farà immediatamente, e senza formalità
d'atti procedere

31. La stessa ricognizione dovrà da Suddetti
Ordinarij, e Sindaci praticarsi successiva-
mente in fine di cadun trimestre, con
formarsi gli opportuni verbali in caso di
contravvenzione, e con spedirsi le dichiarazioni
comprovanti l'osservanza del presente

sotto pena, in caso della non fatta giusta,
e fedele consegna, di Ludi conquantia d'oro
al Regio fisco applicandi, per ogni volta
che contravverranno e

28. Allora quando li Molini saranno spettanti,
sequestrati, o tenuti da persone, o corpi, che
siano sotto l'altra amministrazione, saranno
a quanto sovra tenuti i loro Amministratori

29. Ed affinché tutte le sopra divise Regole,
e stabilimenti abbiano a mantenersi in
una perpetua, ed invariabile osservanza
per il pubblico bene, incarichiamo gli
Ordinari, e Sindaci rispettivamente delle
Città e luoghi, ne' di cui territorj ritrovansi
Molini, di vegliare con tutta la loro più
esatta attenzione su di tale osservanza e

30. Dovranno perciò li detti Ordinari, tre
mesi dopo la pubblicazione del presente
nostro Manifesto, procedere unitamente
i Sindaci alla ricognizione de' Molini esistenti
nel Distretto delle loro giurisdizioni, ad effetto
di accertare se in essi sieno osservate le regole

di contravvenzione difficilmente potendosi
far subire le dovute pene, passano perciò
impuniti i loro delitti; così a fine di accer-
tare il bene pubblico, dichiariamo, che
anche nel caso suddetto essi proprietari,
possessori, ed affittuoli, a quali corre l'
obbligo di deputare persone fedeli, e
responsali in essi Molini, potranno giusti-
ficata sommariamente in contraddittorio
del fisco la contravvenzione de' loro preposti,
a dirittura, e solidariamente essere convenuti
al pagamento di dette pene pecuniarie,
ed inoltre ordiniamo che i medesimi debbano
di volta in volta, che deputeranno, o muteranno,
detti preposti, consegnarli per loro, o per
mezzo de' loro agenti all'ufficio de' rispettivi
Ordinarij, e Secretarij delle Città, o Comunità
per nome, cognome, e patria con espressione
pure del tempo, per il quale avranno li
medesimi accordato nella qualità predetta,
affinche' si possa piu' facilmente in ogni
caso verificare la persona de' medesimi

al Denunciatore, e per il restante al Regio
fisco, ed in caso di ricchezza, quella di Ludi
cinquanta d'oro, ed anche maggiore a noi
arbitraria, da estendersi anche alla corporata
secondo la qualità, e circostanze de' casi. S

26. Dichiariamo che alle pene pecunarie
suddette, saranno i Molinarj solidariamente
tenuti per i loro preposti, e tanto i
proprietarj, e possessori di Molini, quanto
gli affittavoli d'essi, saranno anche alle
medesime solidariamente tenuti per le
contravvenzioni, che venissero da detti
Molinarj e suoi preposti commesse, ogni
qual volta vi sarà intervenuta qualche
loro colpa, e negligenza. S

27. E perché accade talvolta, che i suddetti
proprietarj, possessori o affittavoli de'
molini tengono i medesimi ad economia,
e vengono da essi preposti al maneggio,
e regolamento de' suddetti Molini persone,
o miserabili, o forestiere, alle quali in caso

sia ricercato, e voluto da padroni de' Molini,
sara' bensì a carico di chi de' medesimi la
provvisione, e manutenzione di detti pesi,
o sirno scandagli, come altresì il pagamento
dello stipendio alla persona, o persone preposte
al peso di grani, e farine, ma non già la
deputazione, ed elezione di tali persone, che
dovranno far l'ufficio di pesadore, la quale
spetterà alle rispettive città, e comunità che
dovranno eleggere persone di tutta lealtà,
probità, e rettitudine, e capaci di ben esercire
tal ufficio, al cui effetto prima d'entrare
all'esercizio di esso, dovranno pur passare
un'atto di sottomissione giurata di ben, e
fedelmente esercirlo avanti li rispettivi
Ordinarij delle medesime città, e luoghi dove
sarà seguita l'elezione

28. Ne' casi di contravvenzione alle regole, e
stabilimenti di sopra prescritti s'incorrerà
la pena di scudi dieci d'oro per ogni volta,
e per ogni contravvenzione a caduno de'
suddetti capi, applicandi per un terzo —

ed insieme essere collocati, ed aggiustati
in forma tale, chesia facile di procedere
al peso di dette granaglie, e farine; e non
si potrà per il consumo naturale, che
suol occorrere alle farine nel macina-
mento de' grani, far nella restituzione
d'ipe farine alli particolari concorrenti
maggior deduzione d'oncie sei per
cadun Rubbo del grano riposto a macinare,
eccettuati que' luoghi, a quali e' già
fissato il consumo in minore quantità,
ne quali si opererà il solito.

26. Sarà facoltativo tanto alle Città, e
Comunità, che alli padroni, e possessori
de' Molini d'introdurre l'uso dell. Scandagli,
dove questi ancor non si usassero, ed in
tal caso la spesa d'ipi, e delle Persone
che dovranno essere preposte al peso de'
grani e farine, resterà a carico di chi
vorrà detta cautela; con dichiarazione però,
che ove l'uso di detti pesi, e siano scandagli,

per trasportare, e mettere li grani nell'inter-
-moglio per il macinamento d'epi

22^o L'apertura esistente nella parte superiore
dell'Arca, nella quale sogliono li Molinari
riporre il grano, di esigono per il Dritto sudetto,
dovra' avere il suo coperto con serratura, e quando
vi saranno particolari a macinare, dovranno
epi Molinari tener chiusa detta apertura con
suo coperto, ed assicurato con chiave, e solo
potranno quella aprire, in occasione che vorranno
riporre nella dett' arca il grano del sudetto loro
Dritto, e quello riposto, dovranno subito nuo-
-vamente chiudere la detta apertura con suo
coperto, e sua chiave come sovra

23^o Ne' molini, ne' quali si usano gli scandagli per
pesare le granaglie prima di macinarle, ed
indi le farine per restituirle alli loro padroni
dovranno tali scandagli essere giusti, e
marcati da sudetti fabbricatori, ed aggiustatori
approvati come sovra, e non dovranno esser
di minor peso di Rubbi dieci da una parte

prenderli tal Drotta al piano di terra
e non altrove.

19.^o Sara' pero' in facolta' delli Molinari di
uscire da particolari sudetti il predetto
Drotto nel tempo che meglio stimeranno,
cioè al principio, od alla metà, od al fine
del Saico.

20.^o Inoltre, ove li Molinari credessero, che li con-
correnti a macinare non li consegnassero
fedelmente la giusta quantita' de' grani
condotta a' loro Molini per macinare, sarà
lecito agli stessi Molinari prima di dar
principio a macinare detti grani, di
procedere in contraddittorio delli rispettivi
padroni, e conducenti alla misura delle
loro granaglie, con tener per tal effetto
ne' rispettivi Molini una Mina ben ag-
giustata, e marcata dagli Aggiustatori
sudetti da noi approvati.

21.^o Sara' proibito a Molinari di tener ne' Molini
Corbelle, Barili, o Secchie, alla riserva di
quelle, che restano meramente necessarie

de' rispettivi Molini, qual catena non dovrà
esser più lunga, né infiggersi più alta
dal primo piano de' Molini di Tre piedi,
in modo tale che detta catena con la misura
suddetta non possa mai giungere sino
all' intermoglio, o sia intermosa: proibendo
espressamente di amovere, o far amovere
la detta catena, e misura dal posto, ove
si sarà collocata, con la distanza sovra
espressa dal detto intermoglio ~

17° L' vicino al luogo, dove sarà infissa la detta
catena con la suddetta misura, si dovranno
parimente tenere attaccate con altra piccola
catena le Rande necessarie per randare
la detta misura; ben inteso però, che dette
Rande dovranno essere perfettamente rotonde,
e proporzionate alla detta misura ~

18° Non sarà lecito ai Molinari di pagarsi del
Dritto sudetto di Moltura, o sia scoppella-
tura di loro propria mano, ma dovranno
prenderlo tal Dritto dalle mani de' partico-
lari concorrenti a' loro Molini, con ~

che dove non sarassi ancora concordata e
stabilita la misura, quella debbasi senz'
altro entro il termine di mesi due dopo
questo pubblicato, concordare e stabilire
tra dette Città, e comunità ed i proprietarij
o possessori di Molini avanti i rispettivi
Ordinarij sovra le notizie, e sommarie Infor-
-mazioni, che verranno date dalle parti
attorno la quantità del Dritto, che si suole
esigere ne' rispettivi Molini, e per il maci-
-namento delle granaglie, ed attorno la
quantità della misura, che si suole usare
nell'esazione di detto Dritto, e stabilita
la medesima, si dovrà quella formar di
rame, o legno, come sovra, dentro detto
termine, da uno de' suddetti fabbricatori,
ed aggiustatori con l'impronto del solito
Bollo 9

16^o La detta misura formata di rame, o legno,
e marcata, come sovra, dovrà tenersi
attaccata ad una catena di ferro, infissa
questa nella muraglia, e parti laterali

macinato il suo grano, di raso gliere la
farina, che sarà attaccata a detta tela

11.^o In tutti li Molini, ne quali si paga il dritto
della Moltura, o sia Macinamento in misura,
e non al peso, dovrà tal misura essere di
rame, [ove comodamente si potrà] od in difetto
di legno, e della giusta capacità corrispon-
=dente alla quota, che sarà solita a pagarsi,
e dovuta per il detto Dritto al padrone, e
Possessore de' Molini, e dovranno tali misure
essere marcate con l'impronta solito apporsi
dall'fabbricatori, ed aggiustatori de' pesi, e
misure da noi approvati, a quali ordiniamo
di costruire dette misure secondo le solite
regole, e della capacità, che sarà stata
concordata tra le città, e comunità, e li
suddetti Proprietari, e Possessori de' Molini

12.^o E quantunque siamo persuasi, che in esecu-
=zione del già prescritto nell'accennato
nostro precedente Manifesto, si saranno
concordate, come sovra, le sudotte misure,
per provvedere tuttavia ad ogni caso, che
possa essere seguito in contrario, ordiniamo

grano nella Intermoglio, o sia Intermosa, ed
indi' chiuso il canale, per cui suole scader la
farina nell'aria, dar l'acqua al Molino, acciò
la detta mezza emina di grano serva in parte
a riempire la concavità esistente attorno
il Pignone, ed il restante si riduca in farina
con la quale unitamente al sudetto farina
si ritorni a riempire il vuoto esistente tra la
detta mola inferiore, e la Garbora, o sia Areschio

13. Sarà proibito alli Molinari di tenere nel
sudetto Areschio, oppure nella parte inferiore
del coperto d'esso alcuni paraventi, od altra
sorte d'ingegni per raccogliere a loro beneficio
la farina volante; ma bensì dovranno tenere
appesa all' Intermoglio, o sia Intermosa
una tela spessa, e ben tessuta, la quale a
riserva della parte d'avanti circondi le
altre tre parti del detto Intermoglio, o sia
Intermosa, e ricopra l'apertura, o sia vuoto
esistente tra il detto Intermoglio, ed il
coperto del detto Areschio, acciò con questo
mezzo s'impedisca quanto sia possibile
la dispersione della farina volante, e sarà
facoltativo ad ogni particolare, dopo che sarà

dovrà immediatamente otturarsi con un pezzo di tela ben inchiodato, qual dovrà essere d'una larghezza, e lunghezza tale, che basti non solo al perfetto otturamento del buco, ma quando che una parte di detto pezzo si protenda, e resti sotto la mola inferiore suddetta, ed un'altra parte si protenda, e resti sotto l'Arreschio —

11° Non potranno i molinari alzare, o muovere l'Arreschio suddetto dal suo posto, salvo in occasione che sia necessario di martellare dette mole, o far altro auoncio al Molino, ed in tal caso, ove si ritrovasse ancor del grano di particolari nel recipiente, denominato in certi luoghi Intermoglia, ed in altri Intermosa, od Intermoa, saranno li Molinari tenuti ad estrarre e consegnare detto grano al padrone —

12° Dopo che si saranno martellate le dette mole, o fatto altro auoncio al Molino, e rimessa la Garbora, o sia Arreschio al suo solito posto, saranno li molinari obbligati, prima di cominciare a macinare le granaglie di qualche concorrente, riponere sovra la mola superiore predetta tutto il farinao per avanti estratto, ed inoltre metter per il meno una mezza emina di

formanti il sudetto coperto dovranno verso
l'apertura sudetta essere di larghezza non
minore d'oncie sette, e ben inchiodate come
sopra, in modo che non sieno amovibili.

9^o I cerchi di ferro, che occorrerà doversi apporre
alla sudetta Mola superiore, detta il Corri-
dore, dovranno essere ben colligati, e serrati
alla medesima Mola, e così anche ben uniti,
e serrati tra loro, quando saranno apposti
in numero di due, o più, in tal maniera che
non vi rimanga veruna commisura, buco,
o vuoto, per cui possa entrare, ed attaccarsi
alcun ferro, o altro strumento benché
piccolo, e non eccedente due linee in
rotondita.

10^o Il piano, denominato il Corpo, ove resta
posta la sudetta Mola inferiore, detta
il Sedile, dovrà sempre mantenersi intero
senza rottura, e senza alcun buco per cui
possa disperdersi o artificiosamente
appropriarsi dal Molinaro la farina, ed
occorrendo, che per accidente venisse a
formarsi qualche forame in esso piano

6° Le sudette tavole, o sia Doghe, componenti non tanto esso Areschio, che il suo coperto, dovranno essere e dentro, e fuori dello stesso Areschio, e coperto, ben pulite, e lasciate.

7° E perche' accade talvolta, che per la mala qualita' del legno, stato adoprato alla formazione del detto Areschio, discostandosi una Doga dall'altra, viene a disperdersi parte della farina, doua' percio' il medesimo essere formato di legno ben stagionato, e senza difetto: e quando cio' non ostante occorre, che alcuna di dette tavole, o sia Doghe venissero anche in menoma parte a disgiungersi, doua' immediatamente apporvisi il conveniente riparo.

8° Il coperto del sudetto Areschio doua' tenersi inchiodato al medesimo Areschio, e non doua' esso coperto avere apertura maggiore in larghezza d'oncie undici, ed in lunghezza d'oncie diciassette, da cominciare la lunghezza di dette oncie diciassette immediatamente dopo oncie sette del detto coperto verso la ruota, e muraglia; Le tavole

ben ferma, ed immobile, non potranno esser
di maggior grossezza d'un oncia nella loro
circonferenza

3^o La Garbora, o sia Areschio circondante le
due mole doua' essere per il meno alta oncie
sedici, e perfettamente rotonda, e di larghezza
nella sua parte inferiore attinente alla
mola, detta come sopra il sedile, almeno
un' oncia di più, che nella sua sommità

4^o La detta Garbora, o sia Areschio nella sua
parte inferiore doua' essere più distante
in tutta la sua circonferenza dalla Mola
inferiore d'oncie una, e mezza, e dalla Mola
superiore non doua' esser più distante
d'un' oncia

5^o Ad effetto, che la detta Garbora, o sia areschio
non possa ingrandirsi, e discostarsi dalle
Mole più delle sudette rispettive oncie,
si douanno marcare, e tener marcate
con l'arma, o altro bollo delle rispettive
città, e comunità, dove saranno situati
li Molini, le doghe a sian tavole costru-
=enti la medesima Garbora, o sia Areschio
nelle loro commisure

d'insperanza, che stimasi perù valivoli
a tenere in dovere i frodatori. Noi pertanto
eseguendo i Reali Comandi, dopo aver prese le
perù accertate notizie, non tanto delle frodi
solite commettersi, quanto di mezzi, che per
evitarle praticarsi potessero in aggiunta dei
già prescritti in detto Manifesto, abbiamo
ordinato, ed ordiniamo a tutti indistintamente
i padroni, e possessori de' Molini, affittuoli,
Molinari, ed ogni qualunque proposto sotto
qualsivoglia titolo al regolamento d'essi
molini, di dover in avvenire puntualmente
osservare quanto infra —

1^{mo} Se due mole destinate per macinare i grani,
ed altre vettovaglie saranno di pietra ben soda,
ed incartata, e dovranno essere ambe eguali
nella loro circonferenza, in modo che la superiore,
detta il corridore, copra interamente l'inferiore,
detta il sedile, ed inoltre la loro posizione
dovrà essere a giusto livello, e senza veruna
pendenza

2^o Se caviglie, o siano staviglioni, quali si
sogliono piantare attorno la sudetta mole
inferiore, ad effetto di tener la medesima

1783
1753
Manifesto Camerale
portante diverse provvidenze in riguardo
ai Molini in data de' 16. Marzo 1783.

La Regia Camera de' Conti

Col manifesto nostro del 9. gennaio 1721. abbiamo ordinate diverse provvidenze, le quali ci sono parute le piu' spedienti a togliere gli abusi, e le frodi, che ne' Molini si commettevano in pregiudizio de' concorrenti a medesimi; un fine cotanto giusto, e necessario al pubblico bene, si e' perfettamente ottenuto, insino a che le accennate provvidenze sono state nella loro piena osservanza; Ma essendo questa col decorso del tempo, non ostanti le nostre attenzioni, molto rallentata, e ritornati perciò al loro primo essere gli stessi abusi, si e' degnata perciò la M. S. ordinaria con suo viglietto de' 30. ottobre ora scaduto di far nuovamente pubblicare il medesimo Manifesto coll'aggiunta di quelle altre regole, che avremmo credute piu' proprie e conducenti alla estirpazione degli abusi predetti, e di quelle pene ancora, nel caso



Manifesto, nel caso che non siasi ricono-
-sciuta contravvenzione veruna, e con
farne a noi la trasmissione nel principio
del trimestre susseguente; il tutto nel
modo, e forma, e sotto la stessa pena di
sopra prescritta

E per fine mandiamo il presente pubblicarsi
ai luoghi, e modo soliti, ed alla copia
stampata nella Stamperia Reale
prestarfi la stessa fede, che al proprio
originale. In cui fede cc= Dat in Torino
li Sedici Mayo Mille settecento cinquanta
tre Per Ditta Regina Camera - Cavalli

